Allegato A

5.3.1.1.3 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA: Prepensionamento (art. 20,a,iii/art. 23 Reg. (CE) 1698/05)

2. CODICE DELLA MISURA: 113

3. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura, garantendo un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola, mira a favorire il ringiovanimento della forza lavoro, nonché a favorire i cambiamenti strutturali e l'incremento delle dimensioni delle aziende agricole cedute. In tale contesto, la misura contribuisce in maniera significativa a perseguire l'obiettivo specifico di favorire l'occupazione e il ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale.

Collegamento con altre misure e gli obiettivi generali del Piano:

- Azione sinergica con la misura "Insediamento giovani agricoltori", in quanto si persegue il miglioramento della competitività delle aziende attraverso il ricambio generazionale;
- Può rafforzare la misura "Ammodernamento delle aziende" laddove si finanziano investimenti strutturali produttivi al fine di migliorare la competitività delle aziende;
- E' inoltre sinergica con la misura "Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture", che sostiene investimenti per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, sempre nell'ottica di un accrescimento della competitività aziendale;
- Contribuisce in maniera determinante al raggiungimento dell'obiettivo generale del Piano di accrescere la competitività del settore agricolo e forestale dando impulso all'azione di innovazione di processo e di prodotto del settore e incentivando il ricambio generazionale.

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

Sono ammessi a presentare domanda:

- gli imprenditori agricoli professionali così come definiti ai sensi della legge regionale n. 45 del 27/07/2007 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento d'attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)" o comunque riconosciuti tali, anche a titolo provvisorio, da altre regioni o province autonome ai sensi del D.lgs n. 99/2004. I soggetti che presentano la domanda devono possedere i requisiti di cui al punto 4.1 e cessare definitivamente l'attività agricola a fini commerciali trasferendo anche i propri terreni a favore di rilevatari con i requisiti di cui al punto 4.3;
- i lavoratori agricoli e coadiuvanti familiari di cui al punto 4.2 che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente l'attività agricola.

4.1 Requisiti dell'imprenditore cedente:

- avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni (50 per le donne), senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento o non più di 10 anni al di sotto dell'età normale di pensionamento prevista dalla normativa vigente;
- cessare ogni attività agricola a fini commerciali con la conseguente cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola in particolare:
- cancellazione dalla CCIAA

- cancellazione della posizione INPS
- cancellazione dall' Albo Imprenditori agricoli professionali
- cancellazione della Partita IVA

esclusa la definizione delle partite commerciali in corso. Ai fini della determinazione della data di cessazione fa fede la data di cessione del possesso dei terreni. Il cedente può continuare a svolgere attività agricola su non più del 10% della superficie aziendale ceduta fino ad un massimo di 1 ettaro esclusivamente per produzioni destinate all'autoconsumo e può conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comunitaria:

- aver esercitato l'attività agricola professionale nei 10 anni che precedono la cessione
- essere in regola con i versamenti contributivi INPS.

4.4.1 Ulteriori requisiti del cedente

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli professionali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Nei casi previsti dall'art. 25 del Reg. CE n.1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1260/99, o dall'art. 72 del reg. CE n. 1698/05);
- 2) Essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 3) Essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art.5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 4) Non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 5) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000,n. 445.

I soggetti per essere ammessi a presentare domanda di aiuto devono essere iscritti all'anagrafe regionale e possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.M. 503/99 completo almeno degli elementi previsti al punto 10.3 del presente bando.

4.2 Requisiti del lavoratore agricolo

 avere almeno 55 anni (50 per le donne), senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento o non più di 10 anni al di sotto dell'età normale di pensionamento prevista dalle normative vigenti;

- aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- essere iscritto a un regime di previdenza sociale ed essere in regola con i versamenti contributivi.

4.3 Requisiti del rilevatario:

- essere un giovane che si insedia per la prima volta come imprenditore agricolo nel rispetto dei requisiti e criteri previsti per la misura 112 'Insediamento giovani agricoltori '. oppure:
- essere un imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 50 anni o una entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola. Non sono ammessi come rilevatari società nelle quali vi sia partecipazione a qualsiasi titolo del cedente.

4.4 Verifica della regolarità fiscale

Qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000 euro l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18/01/2008, n. 40.

5. LIMITI ED ESCLUSIONI

Gli aiuti sono concessi al cedente e ai lavoratori agricoli solo in presenza di uno o più rilevatari.

Qualora al cedente sia corrisposta una pensione nazionale ad esclusione della pensione di invalidità, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante in base alla presente misura.

Il sostegno è concedibile per non più di 15 anni e comunque non oltre i settanta anni per il cedente, e la normale età di pensionamento per il lavoratore agricolo.

Le forme di trasferimento consentite sono esclusivamente la compravendita e l'affitto con contratto di durata pari almeno al numero di anni necessari al cedente per raggiungere l'età pensionabile e comunque non inferiore a cinque anni.

La data di stipula del contratto di compravendita o di affitto fra cedente e rilevatario deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il richiedente è tenuto a produrre, ai fini della concessione del premio, copia del suddetto contratto.

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto d'affitto venga estinto e che il proprietario sia in possesso dei requisiti previsti dal punto 4.3 del presente bando ""requisiti del rilevatario". In tal caso il contratto di affitto dovrà essere stipulato almeno 3 anni prima della presentazione della domanda. L'affittuario che cede i terreni al relativo proprietario deve possedere i requisiti di cui al punto 4.1 del presente bando "requisiti del cedente". Alla momento della domanda dovrà rilasciare una dichiarazione attestante la volontà di trasferire le superfici in affitto al relativo proprietario e di voler

estinguere il contratto d'affitto. La risoluzione del contratto di affitto deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli allevamenti senza terra sono esclusi dal regime di prepensionamento.

Non è consentita la cessione tra coniugi.

Le superfici aziendali cedute, effettivamente coltivate, per tipologia di coltura non devono essere inferiori a :

- 0,2 ha per le colture protette in via permanente;
- 1 ha per le colture ortive a pieno campo;
- 1,5 ha per le colture permanenti;
- 3 ha per i seminativi e i pascoli.

Quanto sopra è da intendersi come limiti minimi per l'accesso agli aiuti ed è sufficiente il rispetto di uno solo di detti limiti.

I rilevatari non potranno godere degli aiuti previsti dalla presente misura prima che siano trascorsi cinque anni dal subentro.

6. IMPEGNI

Impegni del cedente:

- Cessare ogni attività agricola a fini commerciali con la conseguente cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS, Albo Imprenditori agricoli professionali, P. IVA in ragione dell'attività agricola esclusa la definizione delle partite commerciali in corso);
- Cedere le superfici aziendali;
- Presentare la domanda di pagamento del premio per gli anni successivi al primo;
- Fornire tutte le informazioni necessarie per l'attività di monitoraggio e valutazione.

Impegni del lavoratore :

- Cessare definitivamente l'attività agricola (cancellazione dal ruolo INPS ex SCAU);
- Presentare la domanda di pagamento del premio per gli anni successivi al primo;
- Fornire tutte le informazioni necessarie per l'attività di monitoraggio e valutazione.

Impegni del rilevatario:

- Impegnarsi a rilevare la totalità o una parte dei terreni resi disponibili;
- Impegno a diventare IAP nel caso di giovane agricoltore.

7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Tutto il territorio regionale.

8. PREMI

8.1 Cedente

L'ammontare dell'aiuto è composto da un'indennità annua fissa pari a euro 9.000,00 aumentata di euro 600,00 per ogni ettaro di SAU con l'aggiunta delle superfici con arboricoltura da legno, ceduto al rilevatario fino ad un massimale di 18.000,00 euro l'anno per cedente per un periodo di tempo massimo di 15 anni e in ogni caso non oltre i 70 anni del cedente. L'importo totale massimo dei premi previsto per cedente o per azienda (nel caso di più cedenti per una stessa azienda) è di 180.000,00 euro.

Il premio della prima annualità di contributo è calcolato per intero in presenza di cessioni aziendali perfezionate ad una data intermedia.

Nell'ultima annualità di erogazione del premio lo stesso è calcolato in dodicesimi sulla base della data di cessazione dell'impegno.

Qualora per la stessa annualità siano stati erogati al cedente altri premi o contributi regionali, nazionali e/o comunitari, il premio relativo al primo anno di prepensionamento sarà corrisposto a partire dall'annualità successiva.

Nel caso in cui l'azienda sia ceduta da più soggetti il premio erogato deve essere limitato entro i massimali previsti per un solo cedente.

Il premio è calcolato sulla base delle superfici possedute a titolo di proprietà o di affitto dal cedente e trasferite al rilevatario agricolo cedute al rilevatario agricolo.

Nel caso di cessione di terreni in comproprietà il premio viene calcolato sul totale della superficie aziendale ceduta al rilevatario

Qualora al cedente sia corrisposta una pensione nazionale ad esclusione della pensione di invalidità, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato ogni anno a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante in base alla presente misura. E' cura del cedente comunicare tempestivamente la decorrenza della pensione e il relativo importo netto e lordo percepito pena la restituzione dell'intero ammontare del sostegno .

8.2 Lavoratore

L'ammontare dell'aiuto corrisposto a ciascun lavoratore agricolo è pari a 4.000,00 euro all'anno per un periodo di tempo massimo di 15 anni e in ogni caso non oltre la normale età di pensionamento del lavoratore agricolo, fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

9. CONDIZIONI DI PRIORITA'

Le domande presentate sono selezionate in base al minor numero di giorni, mesi ed anni che intercorrono tra l'età posseduta al momento della data di scadenza per la presentazione delle domande e il giorno in cui il richiedente raggiunge l'età pensionabile, pari a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In caso di parità è prioritaria la domanda con il rilevatario di minore età. In presenza di società il requisito della minore età è calcolato come media dell'età dei soci.

La priorità riportata nel presente bando può essere modificata con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale redatti dalle province ed approvati dalla Giunta regionale in base al documento attuativo regionale approvato con DGR n. 149/08 e s.m.i. I soggetti richiedenti possono pertanto verificare i livelli effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale

della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

10.PROCEDURE DI ATTUAZIONE

10.1 Procedimento amministrativo

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se la **Provincia** o **Comunità montana** competente per territorio ha previsto risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

10.2 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per ogni fase.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI PER LE DOMANDE DI AIUTO	TERMINE PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI SUCCESSIVI
Presentazione domanda iniziale	Entro il 31/01/2009 presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2009 (fase 2)	
Presentazione domanda di pagamento del premio annuo		Entro il 31/03 di ogni anno
Protocollazione domande	Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza	Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA	
Graduatoria preliminare	Entro 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande	
Invio della documentazione a completamento della domanda	Entro 60 giorni di calendario dalla data del ricevimento della richiesta dell'ente	
Ammissibilità e graduatoria definitiva	Entro il 30/06/2009 per i fondi 2009.	
Elenchi di Liquidazione	Entro il 31/10 di ogni anno	
Istruttoria della domanda di pagamento del premio annuo		Entro il 30/05 di ogni anno
Elenchi di liquidazione		Entro il 31/11 di ogni anno

10.3 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07, il soggetto cedente che intende accedere ai benefici previsti dal presente bando è tenuto a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento	
Identità /Riconoscimento	Documento di riconoscimento	
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni (proprietà, affitto)	Proprietà: visura catastale aggiornata oppure visura immobiliare aggiornata qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile. Affitto: Contratto di affitto registrato scrittura privata o atto pubblico registrati	
Documenti fiscali e societari	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA	
	Atto costitutivo	
	Statuto	
Coordinate bancarie o postali	Codice Iban	

10.4 Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

10.4.1 Domande di Aiuto e Domande di Pagamento del premio annuo

Le domande si distinguono in Domande di Aiuto e Domande di Pagamento del premio annuo. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale. La domanda di pagamento del premio annuo rappresenta, per le sole domande già ammesse a finanziamento, il rinnovo degli impegni pluriennali di adesione per un esercizio finanziario diverso da quello iniziale.

Le Domande di Aiuto e di Pagamento del premio annuo sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole accessibile tramite il sito internet di ARTEA, con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammesse a contributo (completamento della domanda), in

base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa.

Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione. Le fasi di attuazione sono le seguenti:

Fase 1: fondi 2007/2008 Fase 2 : fondi 2009 Fase 3 : fondi 2010.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento, decadono.

10.4.2 Correzione errori palesi contenuti nelle domande di aiuto e di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una fase, il richiedente può richiedere su carta libera all'Ente competente e per conoscenza ad Artea, la correzione di errori palesi cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di Artea o di Province o Comunità montane. Per le domande di aiuto, tale richiesta deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema informativo di Artea, per la domanda di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione.

In ogni caso l'ufficio responsabile del procedimento, a seguito di istruttoria, può ammettere o non ammettere la correzione richiesta.

10.4.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, rinunce, cause di forza maggiore: all'ente competente.
- in caso di decesso del richiedente, la comunicazione relativa deve essere inviata all'ente competente e al tenutario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.
- se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione la comunicazione relativa deve essere inviata all'ente competente e per conoscenza ad ARTEA.

10.5 Termini per la presentazione delle istanze

10.5.1 Domanda di aiuto

La presentazione delle domande di aiuto devono pervenire all'ente competente tramite il sistema Artea, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 10.6. Per l'assegnazione dei fondi per l'annualità 2009, le domande di aiuto devono pervenire all'ente competente tramite il sistema informativo ARTEA a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31/01/2009.

Per l'assegnazione dei fondi annualità 2010 si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande, che comunque andranno presentate entro il 31/12/2009.

10.5.2 Domanda di pagamento del premio annuo

Negli anni successivi al primo il beneficiario, cedente e lavoratore, che ha avuto accordato il finanziamento, deve presentare la domanda di pagamento per il premio annuo, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ciascuna annualità. Per il primo anno di premio il lavoratore deve presentare la domanda al momento del completamento istruttorio da parte dell'ente competente.

Le domande di pagamento del premio annuo se vengono presentate successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati, determinano:

- 1) se presentate dopo tale scadenza e non oltre i 30 giorni successivi, una decurtazione pari al 10% del premio per l'annualità di riferimento della domanda;
- 2) se presentate oltre i 30 giorni dopo la scadenza e comunque entro l'anno finanziario di competenza, fermo restando il rispetto degli impegni assunti, la perdita del diritto al ricevimento del premio per l'anno di riferimento della domanda;
- 3) se presentate oltre il termine di cui al precedente punto 2 o non presentate, la decadenza totale dal beneficio.

Con la domanda di pagamento del premio annuo deve essere dichiarata ogni eventuale modifica dello stato iniziale dichiarato in domanda dal richiedente compresa qualsiasi variazione dovuta alla modifica del regime pensionistico.

10.5.3 Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

L'ente competente, con apposita comunicazione, richiede la documentazione a completamento della domanda di aiuto che deve essere presentata nel rispetto dei termini indicati.

La documentazione deve essere presentata entro 60 giorni di calendario dalla data del ricevimento della richiesta dell'ente, per la quale fa fede la data di ricevimento da parte del richiedente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata AR. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta l'esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse/ammissibili. Entro i termini per l'invio della documentazione di completamento deve essere presentata anche la domanda di premio da parte dell'eventuale lavoratore.

L'atto di assegnazione viene adottato entro il 30/06/2009 per la graduatoria fondi 2009 o comunque entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento della documentazione a completamento della domanda nel caso di scorrimento della graduatoria; le richieste da parte dell'Ente di ulteriori integrazioni sospendono tali termini.

10.5.4 Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso)

Il titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'Ente competente, e per conoscenza ad Artea, entro 10 giorni di calendario dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore la comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui il fatto si verifica. Entro tale termine la rinuncia non riconducibile a cause di forza maggiore determina la decadenza dal beneficio e la restituzione dei contributi già ricevuti.

Oltre tale termine, il beneficiario non solo decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto ma può incorrere in ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo nella comunicazione.

10.5.5 Comunicazione di decesso

In caso di decesso gli aventi causa devono darne comunicazione tempestiva per iscritto all'Ente competente e per conoscenza ad Artea. Nel caso in cui il decesso si verifichi successivamente alla data di ammissibilità della domanda, la corresponsione del premio sarà a favore degli eredi. Qualora non sia interesse degli eredi assoggettarsi alle obbligazioni assunte dal beneficiario deceduto, gli stessi potranno far valere, come causa di forza maggiore per lo scioglimento del contratto, la morte del beneficiario.

10.6. Ricevibilità delle istanze

10.6.1 Domande di aiuto e domande di pagamento del premio annuo

La ricevibilità delle domande è determinata:

- In caso di sottoscrizione mediante firma digitale o firma qualificata (D.Lgs. 82/2005), la domanda è considerata ricevuta al momento della firma;
- In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica , successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

10.6.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di protocollazione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente.

10.7 Documentazione da presentare

In caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente agli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 " Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

10.7.1 Al momento della Domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente punto 10.3, devono essere inseriti nel sistema informativo di Artea i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

Cedente

- dichiarazione del cedente relativa alla volontà di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola, nonché attestante il titolo di possesso dei terreni da cedere, con indicazione delle relative superfici, colture e forma di passaggio prescelta (vendita o affitto). Per i beni cointestati dovranno essere allegate le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte dei contestatari che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione,
- 2. Nel caso di cessione in affitto che si risolva anticipatamente, impegno del cedente ad affittare ad altri imprenditori entro 6 mesi dalla risoluzione;

- 3. Dichiarazione attestante lo svolgimento di attività agricola professionale nei 10 anni precedenti la domanda;
- 4. Dichiarazione attestante l'importo lordo annuo dell'eventuale pensione percepita e l' impegno a comunicare qualsiasi successiva variazione ;
- 5. Indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del rilevatario e dei lavoratori agricoli in azienda che intendono fare domanda di prepensionamento;
- 6. Dichiarazione attestante che il lavoratore agricolo ha svolto l'attività agricola negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda e che i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali sono regolari

10.7.2 In fase di completamento

In fase di completamento, su richiesta dell'ufficio istruttore, devono essere presentata la seguente documentazione:

Cedente

- 1. copia del contratto di affitto o compravendita dei terreni, fabbricati rurali, interessati alla cessione
- in caso di affittuario/cedente, copia della risoluzione del contratto di affitto; qualora il contratto riguardi più persone, dovranno essere allegate le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte delle figure che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione;
- 3. dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso di condizioni di accesso relative al beneficiario
- 4. Documentazione che attesti la cancellazione o l'inoltro della domanda di cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola come indicato al punto "requisiti di accesso e impegni" del bando(INPS, IVA, CCIAA,IAP). Tale cancellazione dovrà comunque essere effettuata entro la presentazione della prima domanda di pagamento del premio annuo.
- 5. Documentazione attestante l'esercizio dell'attività agricola professionale nei 10 anni precedenti;
- 6. Documentazione INPS attestante la regolarità dei versamenti contributivi ;
- 7. Nei casi in cui l'ente competente non possa acquisire per via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC), questo deve essere presentato (da parte del richiedente) all'Ente; in alternativa può essere presentata l'attestazione di esenzione, oppure la dichiarazione di avere effettuato la richiesta all'Inps con l'impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena ne sarà in possesso e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria di ammissibilità al finanziamento.

Lavoratore

Il lavoratore dovrà costituire presso uno qualsiasi dei Centri di Servizio Agricolo convenzionati o presso Artea, la propria posizione anagrafica, inserendo:

1. Copia del documento di riconoscimento;

- 2. Copia del codice fiscale;
- 3. Codice IBAN ed estremi del conto corrente bancario/postale.

Entro i termini previsti per l'inoltro del completamento dovrà presentare:

- 1. Domanda di premio da effettuare attraverso la DUA;
- 2. Copia conforme all'originale o altro tipo di documentazione che attesti la cancellazione o l'inoltro della domanda di cancellazione dal ruolo INPS come indicato dal punto "requisiti di accesso e impegni" del bando.

Rilevatario

1)

Nel caso di imprenditore al primo insediamento

 Costituzione del fascicolo aziendale elettronico con aggiornamento particellario ed inserimento del titolo di possesso, Codice fiscale e codice IBAN come previsto dalla misura 112 del PSR 2007-2013.

Nel caso di azienda esistente

- Aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico con aggiornamento particellario ed inserimento del titolo di possesso.
- 2) Dichiarazione attestante l'impegno del rilevatario a rilevare la totalità o una parte dei terreni resi disponibili.
- 3) Nel caso di giovane agricolture impegno a diventare IAP.

L'Ente competente qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto sopra può chiedere la presentazione di ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale.

10.7.3 Al momento della comunicazione per rinuncia o per cause di forza maggiore (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

10.7.4 Al momento della comunicazione del decesso

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

10.7.5 Al momento della domanda di pagamento del premio annuo

Cedente

Al momento della presentazione della domanda di pagamento del premio annuo il cedente deve allegare il documento attestante la pensione percepita.

Lavoratore

Non è richiesta la presentazione di alcun documento.

10.8 Adempimenti istruttori

10.8.1 Istruttoria Domanda di aiuto

L'Ente competente prende atto dell'elenco delle domande ammissibili "graduatoria preliminare" prodotto dal sistema informativo ARTEA, dopo 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, sulla base dei requisiti di accesso e di priorità indicati in domanda dal richiedente.

Sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura in oggetto, l'Ente competente, tramite raccomandata A.R, richiede ai soggetti che risultano ammissibili a finanziamento nella graduatoria preliminare la documentazione a completamento della domanda di aiuto.

L'Ente competente può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti presenti nella graduatoria stessa, qualora per rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo o risorse aggiuntive, si rendano disponibili ulteriori risorse spendibili nella stessa misura per le annualità di riferimento.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

10.8.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua:

- la verifica della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale, dal presente bando e la cessazione delle attività del cedente;
- la verifica della documentazione ricevuta in ordine alla validità, alla congruità ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato nella domanda di aiuto;
- la verifica della documentazione attestante i requisiti di accesso del lavoratore (se presente);
- la verifica dell'avvenuta costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico da parte del rilevatario in qualità di imprenditore agricolo professionale;
- l'accertamento dell'affidabilità del richiedente in base all'esito di eventuali altre operazioni
 cofinanziate realizzate a partire dai cinque anni precedenti la domanda (il richiedente non è
 affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso od ha rinunciato al contributo
 concesso senza addurre cause di forza maggiore);
- gli opportuni sopralluoghi nel caso in cui si renda necessario.

L'Ente provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07;
- la redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita in loco.

10.8.3 Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili per il pagamento del premio del primo anno non siano sufficienti a coprire per intero l'importo dell'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, tale domanda, esclusivamente per il primo anno, può essere finanziata parzialmente in base alle risorse

disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria definitiva.

10.8.4 Adempimenti domande ammesse/non ammesse

L'Ente competente adotta, entro il 30 giugno 2009 per i fondi 2009, i provvedimenti contenenti:

- l'esito dell'istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica dei completamenti di domanda;
- la graduatoria definitiva con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e con la presa d'atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
- l'elenco delle domande escluse
- gli atti di assegnazione.

L'Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Per le domande finanziabili provvede inoltre all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e l'**atto di assegnazione**, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero domanda;
- l'importo del contributo assegnato per il primo anno;
- l'indicazione del numero e data del provvedimento di assegnazione;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

L'Ente competente provvede inoltre:

- a comunicare ai richiedenti le motivazioni che hanno comportato la mancata ammissione;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

La graduatoria definitiva relativa a una determinata fase è valida fino al giorno precedente alla presa d'atto, da parte dell'Ente competente, della graduatoria preliminare della fase successiva.

10.8.5 Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dall'ente competente.

10. 8.6 Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali constati irregolarità che determinano la necessità di revocare totalmente o parzialmente l'assegnazione del contributo, provvede a :

alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

11. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

Le Province e le Comunità montane sono tenute a comunicare, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e Artea, tutte le informazioni utili al monitoraggio.